



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Seconda Sezione Lavoro

8527

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. ssa Giovanna Palmieri all'udienza del \_\_\_\_\_, all'esito della camera di consiglio pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Ai sensi ex art. 429 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno \_\_\_\_\_ vertente

T R A

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata in Roma alla P.zza del Fante presso lo studio degli Avv.ti \_\_\_\_\_, che la rappresentano e difende in virtù di mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

\_\_\_\_\_ in p. del l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Roma, alla Via V. Veneto 116, presso lo studio dell'Avv. to G. Cimino che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'originale della memoria di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: accertamento subordinazione e pagamento differenze retributive

sp

### Motivi in fatto e diritto

Con ricorso depositato il ..... e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8 settembre al ..... data nella quale si era dimessa, dalle 9 alle 15 con compiti addetta alla ricerca di indirizzi di soggetti ..... ed in vietù di contratto di "mandato professionale" (doc. 3) con effetti dall'8 settembre al 28 settembre ..... di aver svolto l'attività lavorativa in assenza di rischio, secondo ordini e direttive impartite dai preposti dalla società e con obbligo di rispettare orario fisso, ha chiesto al Tribunale, previo accertamento dell'inquadramento della prestazione resa nel iv livello CCNL agli atti, di condannare la convenuta al pagamento di euro 1.810,85 a titolo di differenze retributive per i titoli indicati in conteggio. Con vittoria di spese

Si è costituita tempestivamente la convenuta che ha contestato l'avversa prospettazione eccependo la natura autonoma della prestazione richiesta, secondo fascia oraria indicata in contratto dalle 9 alle 15 ed ha fatto rilevare l'assenza di allegazioni e offerte di prova contenute in ricorso sull'effettivo esercizio di potere direttivo e disciplinare, giorno per giorno esercitato sulla ricorrente. Ha chiesto pertanto il rigetto delle domande con vittoria di spese. Respinte le istanze istruttorie la causa è stata decisa all'odierna udienza con pubblica lettura i dispositivo e motivazione contestuale.

Poiché il merito della vicenda investe la questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante

Secondo l'art. 2094 del c.c. «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio la-

✍

voro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».

La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.

Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.

Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. 28.9.2006 n. 21028; Cass. sez. lav. 22.2.2006 n. 3858; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4171; Cass. 23.9.2005 n. 18660).

In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio eco-

R



nomico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (Cass. civ., 21 gennaio 1987, n. 548). Negli stessi sensi, la Cassazione ha avuto modo di rilevare che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, mentre il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. lav, 5 aprile 2006, n. 7966) e d'altra parte non hanno un valore decisivo, ma solo sussidiario, elementi quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, è invece determinante l'elemento della subordinazione, costituito da un vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera ad un potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà (Sez. L, Sentenza n. 20669 del 25 ottobre 2004; Cass. 27 novembre 1986, n. 7015).

Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.

Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari i seguenti:

- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;



- continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione.

Peraltro, la giurisprudenza chiarisce che laddove il carattere distintivo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, elementi come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, restano privi di valore decisivo se individualmente considerati, potendo essere valutati solo globalmente come indizi (in questi sensi Cass. sez. lav. 29 marzo 1995 n. 3745; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28 settembre 2006).

Occorre quindi verificare come in concreto si siano atteggiati i rapporti tra le parti onde accertare se sia ravvisabile l'elemento essenziale della sottoposizione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro nello svolgimento della sua attività.

Passando ad applicare i sopradetti principi si osserva che l'attività lavorativa è stata svolta per appena 20 giorni e che in ricorso non si è dato conto del contenuto dei concreti ordini impartiti alla ricorrente giorno per giorno nonché delle modalità di controllo svolte dai preposti della convenuta sulle modalità della resa prestazione lavorativa; né dalle produzioni documentali di parte ricorrente risulta alcunché che possa indurre a ritenere che nel concreto il rapporto di lavoro si è svolto con modalità diverse da quelle pattuite.

In definitiva le domande non meritano di essere accolte ed alla soccombenza segue la liquidazione alle spese di lite; liquidazione segue in dispositivo in applicazione del D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

af


P . Q . M .


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
... con ricorso depositato il ..., ogni diversa i-  
stanza disattesa, così provvede:

1. - Respinge le domande ;
2. - Condanna la ricorrente a corrispondere alla convenuta le spese di lite  
che liquida in complessivi euro 940,00 oltre accessori per compensi pro-  
fessionali.

Roma , giu . .

Il Giudice

Dott.ssa  Palmieri

Direttore Amministrativo  
D.ssa  Maria C. Teresa Carichidi

